

AVAMPROGETTI
della commissione peritale

**concernenti la Parte generale e del Libro terzo del Codice penale
nonché per una legge federale sul diritto penale dei minori**

1993

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna

1. CODICE PENALE SVIZZERO

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Parte prima: DEI CRIMINI E DEI DELITTI

Titolo primo: DEL CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Nessuna sanzione **Art. 1**
senza legge

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.

2. Condizioni **Art. 2**
di tempo

¹E' giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

²Il presente Codice si applica anche ai crimini e ai delitti commessi prima della sua attuazione ma giudicati dopo, se più favorevole all'imputato.

³I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche del presente Codice.

3. Condizioni di **Art. 3**
luogo

¹Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.

Crimini o delitti
commessi in Svizzera

²Se, per questo atto, l'autore ha scontato all'estero totalmente o parzialmente una pena, il giudice svizzero la computerà in quella da pronunciare.

³L'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non può più essere perseguito in Svizzera per il medesimo atto:

a. se è stato assolto con sentenza definitiva del tribunale estero;

b. se la sanzione, inflittagli all'estero, è stata scontata o condonata oppure è prescritta.

⁴Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha ancora o ha solo in parte scontato la pena, essa o la residua parte sarà eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o eseguita solo parzialmente all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Crimini o delitti
commessi all'estero
contro lo Stato

Art. 4

¹Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto contro lo Stato (art. 265, 266, 266^{bis}, 267, 268, 270, 271, 275, 275^{bis}, 275^{ter}), si rende colpevole di spionaggio (art. 272 - 274) ovvero attenta alla sicurezza militare (art. 276 e 277).

²Se, per questo atto, l'autore ha scontato all'estero totalmente o parzialmente una pena, il giudice svizzero la computerà in quella da pronunciare.

Crimini o delitti
commessi all'estero
e perseguiti in
conformità
di un obbligo
internazionale

Art. 5

¹Il presente Codice si applica, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale, se l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero. Le sanzioni sono fissate in modo da non risultare complessivamente più severe di quelle previste dal diritto straniero.

²L'autore non è più perseguito in Svizzera:

a. se è stato assolto all'estero da questo atto con sentenza definitiva;

b. se la sanzione inflittagli all'estero è stata scontata o condonata oppure è prescritta.

³Se l'autore è stato condannato all'estero e ha qui scontato solo in parte la pena, questa parte gli sarà computata nella pena da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero ma qui solo in parte eseguita debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Altri crimini o delitti
commessi all'estero

Art. 6

¹Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4 o 5, se:

- a. l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
- b. l'autore si trova in Svizzera o, per questo atto, è estradato alla Confederazione e
- c. l'atto consentirebbe l'estradizione conformemente al diritto svizzero, ma l'autore non viene estradato perché la domanda di estradizione è respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto.

²Le sanzioni sono fissate in modo da non risultare complessivamente più severe di quelle previste dal diritto straniero.

³L'autore non è più perseguito in Svizzera:

- a. se è stato assolto all'estero da questo atto con sentenza definitiva;
- b. se la sanzione inflittagli all'estero è stata scontata o condonata oppure è prescritta.

⁴Se l'autore è stato condannato all'estero e ha qui scontato solo in parte la pena, questa parte gli sarà computata nella pena da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero ma qui solo in parte eseguita debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

⁵I capoversi 1-4 non sono applicabili se, nei confronti dello Stato del giudizio, la Svizzera si è impegnata ad eseguire una sanzione inflitta all'estero.

**Luogo del crimine
o del delitto**

Art. 7

¹Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui si verifica l'evento.

²Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.

**4. Condizioni
personali**

Art. 8

¹Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.

²Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni della legge federale sulla giurisdizione penale minorile. Se va giudicato nel contempo un atto commesso dopo il compimento dei diciott'anni, si applica esclusivamente il presente Codice.

Titolo secondo:

DELLA PUNIBILITÀ

1. Crimini e delitti

Art. 9

¹Si reputano crimini i reati per cui è comminata una pena privativa della libertà di oltre tre anni.

²Si reputano delitti gli altri reati per cui è comminata una pena privativa della libertà o una pena pecuniaria.

**2. Intenzione e
negligenza
Definizione e
punibilità**

Art. 10

¹Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.

²Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente.

³Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Errore sui fatti **Art. 11**

¹Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è favorevole.

²Se avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.

3. Atti leciti **Art. 12**

Legittima difesa ¹Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

²Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena; se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, il giudice può prescindere da ogni pena.

Stato di necessità **Art. 13**

Chiunque commette un reato per sottrarsi o sottrarre altri a un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo preserva interessi preponderanti.

4. Colpa **Art. 14**

Capacità d'intendere e di volere ¹Non è punibile colui che, per malattia o turba mentali o alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell'atto o di agire secondo tale valutazione.

²Se, al momento del fatto, l'autore si trovava sotto l'influenza di uno stato siffatto, senza pertanto essere incapace d'intendere e di volere, il giudice può attenuare la pena.

³Sono salve le misure previste negli articoli 61 - 64 e 67.

Eccezione **Art. 14a**

L'articolo 14 capoverso 1 non è applicabile se l'autore poteva evitare lo stato d'incapacità d'intendere e di volere e prevedere così l'atto commesso in tale stato.

- Dubbio sullo stato mentale dell'imputato** **Art. 14b**
- L'autorità istruttoria od il giudice ordina una perizia qualora vi sia serio motivo di dubitare della capacità d'intendere e di volere dell'imputato.
- Errore di diritto** **Art. 15**
- Chi commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente è esente da pena. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
- Stato di necessità scusabile** **Art. 16**
- ¹Chiunque commette un reato per preservare sé o una persona a lui vicina da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale o altri beni essenziali non agisce in modo colpevole se non si poteva ragionevolmente pretendere ch'egli accettasse il pericolo.
- ²Se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore accettasse il pericolo, il giudice attenua la pena.
- 5. Tentativo** **Art. 17**
- Punibilità**
- ¹Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione di esso può essere punito con pena attenuata.
- ²L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si è reso conto che l'oggetto contro il quale l'atto era diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo era di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
- Desistenza** **Art. 18**
- ¹Il giudice può esentare da ogni pena l'autore che, spontaneamente, abbia desistito dal consumare un reato iniziato o contribuito ad impedire l'evento.
- ²Se l'evento non subentra per altri motivi, è sufficiente che la desistenza abbia impedito la consumazione del reato.

³La desistenza del compartecipe richiede spontaneo abbandono dell'atto partecipativo o impedimento della consumazione del reato.

6. Partecipazione Art. 19

Istigazione ¹Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

²Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Complicità Art. 20

Chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

Partecipazione a un reato speciale Art. 21

Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non è vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.

Circostanze personali Art. 21a

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

7. Commissione per omissione Art. 22

¹Chiunque omette di impedire un evento delittuoso o criminoso è punito per commissione del reato medesimo se, in virtù di uno speciale obbligo giuridico, doveva intervenire per impedire l'evento e l'omissione equivale all'atto punibile.

²La pena può essere attenuata secondo l'articolo 50a.

8. Responsabilità in
materia di stampa

Art. 23

Testo dell'ex art. 27¹

9. Punibilità
in caso di atti
commessi
in rapporto di
rappresentanza

Art. 24

¹Se una persona, in veste d'organo o membro di un organo o gerente di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale, commette un atto la cui punibilità è giustificata o aggravata dalla violazione di obblighi speciali, tale violazione le è imputata anche se l'obbligo incombe unicamente all'impresa per la quale essa agisce.

² Lo stesso vale se l'autore, senza essere organo o membro di un organo o gerente, dirige di fatto una tale impresa o vi esercita competenze decisionali autonome di gestione

10. Querela della
parte lesa

Art. 25

Diritto di querela.

¹Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato lesa direttamente può chiedere che l'autore sia punito.

²Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il diritto di querela spetta anche all'autorità tutoria.

³Se ha compiuto gli anni diciotto ed è capace di discernimento, la persona lesa può essa pure presentare la querela.

⁴Se la persona lesa muore senza aver presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa ad ognuno dei suoi congiunti.

⁵Se chi ha il diritto di querela vi ha espressamente rinunciato, la rinuncia è definitiva.

Termine

Art. 26

Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.

¹Riveduto nell'ambito della revisione del diritto penale e procedurale applicabile ai mass media

Indivisibilità

Art. 27

Quando un avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.

Desistenza

Art. 28

¹Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza d'ultima istanza cantonale.

²Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

³La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

⁴Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

Titolo terzo:

DELLE PENE E DELLE MISURE

Capo primo: Delle pene

1. Pena pecuniaria
Commisurazione

Art. 29

¹La pena pecuniaria ammonta a un massimo di 360 aliquote giornaliere. Il numero di aliquote è commisurato alla colpevolezza dell'autore.

²Un'aliquota giornaliera corrisponde di regola al reddito netto che l'autore consegue mediamente in un giorno al momento della sentenza. Va da un minimo di 2 franchi a un massimo di 1000 franchi. Nel fissarne l'importo, il giudice tiene conto di particolari circostanze nella situazione personale o economica dell'autore. Le autorità fiscali forniscono le informazioni occorrenti.

³Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.

Esazione

Art. 30

¹L'autorità d'esecuzione fissa un termine da uno a tre mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

²Il condannato che non ha domicilio fisso nella Svizzera deve pagare immediatamente la pena pecuniaria o prestare garanzie.

³Non pagando il condannato la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace.

⁴Se le condizioni determinanti per la commisurazione si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza senza colpa dell'autore, il giudice riduce l'aliquota giornaliera. Se il condannato, senza colpa propria, si trova nell'impossibilità di pagare la pena pecuniaria, il giudice gliela condona.

Commutazione

Art. 31

¹La pena pecuniaria rimasta impagata per colpa del condannato è commutata dal giudice in pena detentiva. Un giorno di pena detentiva corrisponde a un'aliquota giornaliera.

²La pena detentiva si estingue col pagamento a posteriori della pena pecuniaria.

2. Lavoro di utilità pubblica

Art. 32

Contenuto

¹Col consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di utilità pubblica. Questo lavoro dura da un minimo di 30 a un massimo di 360 ore.

²Il lavoro di utilità pubblica è prestato gratuitamente.

Esecuzione

Art. 33

L'autorità d'esecuzione fissa un termine di non oltre 18 mesi entro il quale il lavoro dev'essere prestato.

Condono

Art. 34

Se il condannato ha convenientemente prestato i due terzi del lavoro di utilità pubblica, ma almeno 40 ore, l'autorità competente gli condona il resto.

Commutazione

Art. 35

¹Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di utilità pubblica, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.

²Un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria corrisponde a due ore di lavoro di utilità pubblica. La commutazione in pena detentiva può essere ordinata soltanto se sono adempiute le condizioni dell'articolo 41.

**3. Condanna
condizionale**

Art. 36

Condizioni

¹Se la pena irrogabile all'autore non raggiunge le 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria o le 360 ore di lavoro di utilità pubblica e l'esecuzione della pena non si impone, il giudice ne determina il numero di unità e sospende l'esecuzione. Il periodo di prova è di due anni.

²In caso di insuccesso del periodo di prova secondo l'articolo 39a, un'unità di pena corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria, a due ore di lavoro di utilità pubblica o a un giorno di pena detentiva.

³Se, in seguito a più reati, risultano adempiute le condizioni per l'irrogazione di più pene, il giudice può, oltre alla condanna condizionale, infliggere una pena da scontare.

Ordini particolari

Art. 37

¹Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare il patronato, l'assistenza ad opera di altri enti dell'aiuto sociale o l'assistenza medica.

²Con comminatoria delle conseguenze penali di cui all'articolo 292, può imporre al condannato particolari norme di condotta, se sembrano indicate per il buon esito del periodo di prova. Può successivamente modificarle o revocarle.

³Può obbligare il condannato a riparare il danno, interamente o parzialmente, entro un dato termine.

Patronato

Art. 38

¹Il patronato presta e procura l'assistenza sociale e tecnica occorrente.

²I collaboratori dei servizi di patronato sono tenuti al segreto. Sono autorizzati a rilasciare alle autorità della giustizia penale informazioni sulle condizioni personali del condannato, nell'interesse di costui.

³Se il patronato è inattuabile o non più necessario, l'operatore ne riferisce all'autorità che l'ha ordinato.

Successo del periodo di prova **Art. 39**

Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la condanna si ha per non avvenuta.

Insuccesso del periodo di prova **Art. 39a**

¹Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto che, in connessione con il precedente reato, lascia intravedere ch'egli commetterà verosimilmente altri reati, il giudice revoca la condanna condizionale e determina il genere della pena secondo l'articolo 36 capoverso 2. Se, per entrambi i reati, infligge una pena dello stesso genere, fissa una pena complessiva in applicazione analogica dell'articolo 51. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva soltanto se la pena complessiva raggiunge i sei mesi o se risultano adempiute le condizioni dell'articolo 41.

²Se non revoca la condanna condizionale, può ammonire il condannato e prorogare di un anno il periodo di prova. E' applicabile l'articolo 37. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

³Il giudice competente a giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca della condanna condizionale.

⁴La revoca non può più essere ordinata trascorsi che siano due anni dalla scadenza del periodo di prova.

4. Pena detentiva In **Art. 40**

In generale La durata della pena detentiva è di regola non inferiore ai sei mesi. La durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Pena detentiva di breve durata **Art. 41**

Il giudice può pronunciare una pena detentiva da otto giorni fino a sei mesi, da scontare, soltanto se motivi di diritto o di fatto inerenti alla persona del condannato escludano l'inflizione o l'esecuzione di un'altra pena, segnatamente perché il condannato rifiuta un lavoro di utilità pubblica, non presterebbe un lavoro di tal tipo né pagherebbe una pena pecuniaria.

5. Sospensione
condizionale
della pena

Art. 42

¹Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una condanna a una pena detentiva non superiore a tre anni se non v'è da presumere che il condannato commetterà nuovi crimini o delitti.

Concessione

²Se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato non meno di sei mesi di pena detentiva, la sospensione è ammissibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

Condizioni

Art. 43

¹Sospendendo l'esecuzione della pena detentiva, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova di due o tre anni. Può inoltre pronunciare una pena pecuniaria.

²Gli articoli 37 e 38 sono applicabili per analogia.

Successo del
periodo di prova

Art. 44

Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non viene più eseguita.

Insuccesso del
periodo di prova

Art. 44a

¹Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto che, in connessione con il precedente reato, lascia intravedere ch'egli commetterà presumibilmente altri reati, il giudice revoca la sospensione della pena.

²Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva da scontare e questa viene ad aggiungersi a quella divenuta esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale, il giudice fissa una pena complessiva in applicazione dell'articolo 51.

³Se non revoca la sospensione condizionale, può ammonire il condannato e prorogare di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza. E' applicabile l'articolo 37. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

⁴L'articolo 39a capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.

6. Divieto di circolare

Art. 45

Contenuto

Il divieto di circolare, pronunciato per una durata di un mese a cinque anni, priva l'autore del diritto di guidare un dato tipo di veicoli sulla pubblica via .

Condizioni

Art. 46

¹Il divieto di circolare può essere pronunciato, combinato o no con un'altra pena principale, se l'autore:

- a. ha violato le norme della circolazione alla guida di un veicolo sulla pubblica via;
- b. ha sottratto un veicolo per farne uso o ha guidato un veicolo che sapeva sottratto.

²Il divieto di circolare dev'essere pronunciato, combinato o no con un'altra pena principale, se il conducente di un veicolo contravviene agli articoli 90 numero 2, 91, 92 capoverso 2 o 95 della legge federale sulla circolazione stradale².

Esecuzione

Art. 47

¹Il divieto di circolare diviene efficace:

- a. con il passaggio in giudicato della sentenza;
- b. se concerne un veicolo la cui guida è subordinata ad autorizzazione, il giorno in cui la licenza di condurre è stata depositata presso la competente autorità amministrativa o il divieto medesimo vi è stato iscritto; o
- c. alla scadenza di un divieto di circolare preesistente.

²La durata di un ritiro temporaneo della licenza di condurre è computata in quella del divieto di circolare.

³I tribunali comunicano senza indugio tutte le condanne a un divieto di circolare all'autorità amministrativa che, nel luogo di domicilio del condannato, è competente per il rilascio della licenza di condurre.

**Esecuzione
condizionale**

Art. 48

¹Il giudice sospende di regola l'esecuzione del divieto di circolare se non v'è da presumere che il condannato commetterà nuovi reati che giustificano un divieto di circolare.

²Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un reato per il quale viene pronunciato un divieto esecutivo di circolare, il giudice revoca la sospensione condizionale. Gli articoli 37, 39a capoversi 3 e 4 nonché 44 sono applicabili per analogia.

³In caso di cumulo di pena detentiva e divieto di circolare, il giudice può limitare la sospensione ad una delle due sanzioni.

Capo secondo: Della commisurazione della pena

Principio

Art. 49

¹Il giudice commisura la pena alla colpa del reo. Tiene conto dell'effetto della pena sulla vita futura di lui.

²La colpa è determinata secondo il grado di violazione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa e i motivi a delinquere, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la ragionevole possibilità che l'autore aveva di comportarsi lecitamente.

³Il giudice può pronunciare una pena più mite se la pena corrispondente alla colpa colpirebbe l'autore in modo eccessivo.

**Circostanze
attenuanti**

Art. 50

Il giudice attenua la pena:

a. se l'autore ha agito:

1. per motivi onorevoli;
2. in stato di grave angustia;
3. sotto pressione d'una grave minaccia;
4. ad incitamento di una persona a cui deve obbedienza o da cui dipende;

- b. se l'autore è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima;
- c. se l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
- d. se la vita anteriore dell'autore o la sua origine straniera ha reso estremamente difficile un comportamento lecito;
- e. se l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento;
- f. se la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato;
- g. se il procedimento penale è durato eccessivamente, ma non per colpa addebitabile all'autore.

**Effetti
dell'attenuazione**

Art. 50a

¹Se la pena dev'essere attenuata, il massimo della pena comminata è dimezzato ed il minimo soppresso. La pena detentiva a vita si riduce a vent'anni di pena detentiva.

²Il giudice può pronunciare una pena diversa da quella comminata, ma è vincolato dalla durata legale massima e minima di ciascuna specie di pena.

Concorso di reati

Art. 51

¹Quando per uno o più atti risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene della stessa specie, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. E' in ogni modo vincolato dal massimo legale della specie di pena.

²Se deve giudicare di un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Se la pena complementare risulta esclusa o non rilevante, l'autorità competente può abbandonare il procedimento.

³Nella commisurazione della pena complessiva secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

Obbligo di
motivazione

Art. 52

Le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione devono essere esposte nella sentenza.

Computo del carcere
preventivo

Art. 53

Il carcere preventivo scontato durante il procedimento è computato nella pena. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a due ore di lavoro di utilità pubblica.

Capo terzo: Dell'impunità

Punizione
priva di senso

Art. 54

L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se il torto o la colpa sono di lieve entità.

Riparazione

Art. 55

Qualora risultino adempite le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva non superiore a un anno o di una pena pecuniaria, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, sicché vien meno il pubblico interesse al procedimento penale.

Ordine di
riparazione

Art. 56

Qualora risultino adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva non superiore a un anno o di una pena pecuniaria, il giudice ordina la riparazione a tenore dell'articolo 55 se così vien meno il pubblico interesse alla punizione. La riparazione può essere ordinata soltanto col consenso dell'autore. Ordinando la riparazione il giudice fissa preventivamente la pena per il caso di inadempimento colpevole.

Autore
duramente colpito

Art. 57

Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Disposizioni comuni

Art. 58

¹Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, la sospensione condizionale della pena, la condanna condizionale e la liberazione condizionale non vengono revocate.

²I Cantoni designano, quali autorità competenti a' sensi degli articoli 54, 55 e 57, organi della giustizia penale.

Capo quarto: Delle misure

Proporzionalità

Art. 59

¹Una misura può essere ordinata soltanto se il connesso intervento nei diritti della personalità dell'interessato non sembra sproporzionato rispetto al bisogno di trattamento di costui nonché alla probabilità e gravità di nuovi reati.

²La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.

Ordine e
esecuzione

Art. 60

¹Per decidere di una misura secondo gli articoli 61 - 68, il giudice si fonda su una perizia. Questa si esprime sulla necessità e sulle prospettive di un trattamento dell'imputato, sul genere e sulla probabilità di nuovi crimini o delitti e sulle possibilità di eseguire la misura.

²Una misura da eseguirsi in uno speciale centro terapeutico può essere di regola ordinata soltanto se un'istituzione appropriata è disposta ad accogliere il condannato.

³Se v'è da attendersi che sarà ordinata una misura secondo gli articoli 61 - 64, l'imputato può essere autorizzato a sottoporvisi anticipatamente.

⁴Le istituzioni terapeutiche a' sensi degli articoli 61 - 64 devono essere separate dai penitenziari.

Trattamento
ospedaliero
dei malati di mente

Art. 61

¹Se l'autore è affetto da malattia o grave turba mentali e, in relazione a questo suo stato, ha commesso un atto punito dalla legge come crimine o delitto, il giudice può ordinare un trattamento o cure ospedaliere qualora si debba presumere che in tal modo si potrà evitare il rischio di nuovi, analoghi reati.

²Il trattamento o le cure ospedaliere si svolgono in una clinica psichiatrica o in una casa di cura. La conseguente privazione della libertà non deve complessivamente eccedere cinque anni.

³Se, soppressa la misura, il rischio rappresentato dall'autore lo giustifica, il giudice, su richiesta dell'autorità competente, può ordinare un internamento conformemente all'articolo 68. L'internamento avviene in uno stabilimento in cui l'interessato possa beneficiare, se necessario, di assistenza psichiatrica.

⁴Se, soppressa la misura, ritiene indicata una privazione della libertà a scopo assistenziale giusta gli articoli 397a segg. del Codice civile svizzero³, l'autorità competente ne informa l'autorità tutoria.

Trattamento
ospedaliero
degli alcolizzati

Art. 62

¹Se l'autore è alcolizzato e il reato da lui commesso è in relazione con questo suo stato, il giudice può ordinare un trattamento ospedaliero di disassuefazione qualora si debba presumere che in tal modo si potrà evitare il rischio di nuovi, analoghi reati. Il trattamento non può essere ordinato se l'autore è condannato a una pena detentiva superiore a cinque anni.

³RS 210

²Il trattamento si svolge in un asilo per alcolizzati o, se necessario, in una clinica psichiatrica. La conseguente privazione della libertà non deve eccedere un anno o, in caso di ripristino della misura dopo liberazione condizionale, complessivamente due anni.

Trattamento
ospedaliero
dei tossicomani

Art. 63

¹Se l'autore è tossicomane e il reato da lui commesso è in relazione con questo suo stato, il giudice può ordinare un trattamento ospedaliero di disassuefazione qualora si debba presumere che in tal modo si potrà evitare il rischio di nuovi, analoghi reati.

²Il trattamento si svolge in un istituto terapeutico specializzato o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Nel singolo caso, va adeguato ai bisogni di cura e allo sviluppo dell'interessato.

³La conseguente privazione della libertà non deve eccedere tre anni o, in caso di ripristino della misura dopo liberazione condizionale, complessivamente cinque anni.

Misure per
i giovani adulti

Art. 64

¹Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice ne ordina per almeno un anno il collocamento in uno stabilimento per giovani adulti qualora si debba presumere che in tal modo si potrà evitare il rischio di nuovi reati.

²Lo stabilimento per giovani adulti è separato dagli altri stabilimenti previsti dal presente Codice. Al collocato è dispensata una socioterapia che ne promuova la capacità a vivere in modo responsabile ed esente da pene.

³La conseguente privazione della libertà non deve eccedere complessivamente tre anni.
La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.

⁴Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un istituto per adolescenti.

Liberazione

Art. 65

¹Il collocato è liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura nello stabilimento appena il suo stato consenta ch'egli sia messo alla prova in libertà.

²Il periodo di prova in caso di liberazione condizionale è di uno a cinque anni per una misura di cui all'articolo 61, di due anni per una misura di cui all'articolo 62 e di uno a tre anni per una misura di cui agli articoli 63 e 64.

³Il liberato può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatorio durante il periodo di prova. L'articolo 37 è applicabile per analogia.

⁴Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato e dimostra così che il pericolo cui doveva ovviare la misura permane, l'autorità competente può ordinare il ripristino dell'esecuzione. Lo stesso vale se, durante il periodo di prova, il comportamento del liberato fa seriamente temere ch'egli possa commettere atti che giustificherebbero un internamento.

⁵Se il liberato condizionalmente supera con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

⁶La misura dev'essere soppressa se la sua continuazione non schiude prospettive di successo. Lo stesso vale quando è trascorsa la durata massima legale.

⁷L'autorità competente esamina d'ufficio se e quando il collocato debba essere liberato dall'esecuzione della misura nello stabilimento o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all'anno, dopo aver sentito il collocato e chiesto una relazione a un perito.

Rapporto con
la pena detentiva

Art. 66

¹L'esecuzione di una misura secondo gli articoli 61 - 64 precede quella di una pena detentiva pronunciata nel contempo. La conseguente privazione della libertà è computata nella pena.

²Se la privazione della libertà conseguente all'esecuzione della misura non supera la durata della pena detentiva pronunciata nel contempo, la pena residua non viene più eseguita qualora il liberato condizionalmente abbia superato con successo il periodo di prova.

³Se la misura viene soppressa per un altro motivo, la pena residua dev'essere eseguita. Questo non vale se risultano adempite le condizioni della sospensione condizionale della pena o della liberazione condizionale.

Trattamento
ambulatorio

Art. 67

¹Se l'autore soffre di un'alterazione nella sua salute mentale, è affetto da turbe della personalità o è alcolizzato o tossicomane e, in relazione a questo suo stato, ha commesso un reato, il giudice può ordinare un trattamento ambulatorio qualora si debba presumere che in tal modo si potrà evitare il rischio di nuovi, analoghi reati. L'articolo 37 è applicabile per analogia.

²Il trattamento ambulatorio non può essere ordinato se l'autore è condannato a una pena detentiva superiore a tre anni.

³L'autorità competente può, su richiesta del terapeuta, disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento ospedaliero, se necessario per l'inizio del trattamento ambulatorio o come intervento in caso di crisi. Il trattamento ospedaliero, unico o ripetuto, non deve complessivamente eccedere sei settimane. Il giudice decide delle eccezioni.

⁴Se, durante l'esecuzione della misura, l'autore commette un reato e dimostra così che il pericolo cui doveva ovviare la misura non potrà essere verosimilmente rimosso con il trattamento ambulatorio, la misura dev'essere soppressa. In sua vece il giudice può ordinare un trattamento ospedaliero, sempreché le relative condizioni risultino adempiute.

⁵Il trattamento ambulatorio non può durare più di cinque anni.

⁶L'autorità competente esamina almeno una volta all'anno se il trattamento ambulatorio debba essere continuato o soppresso. Dapprima sente l'autore e chiede una relazione al terapeuta.

⁷Il trattamento ambulatorio precede l'esecuzione di una pena detentiva pronunciata nel contempo.

⁸Se il trattamento ambulatorio termina con successo, la pena non viene più eseguita.

⁹Se il trattamento ambulatorio risulta inefficace ed è interrotto senza essere sostituito da un trattamento ospedaliero, la pena detentiva dev'essere eseguita. La restrizione della libertà conseguente al trattamento ambulatorio è computata nella pena. Il giudice ne determina l'entità. L'articolo 66 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Internamento

Art. 68

¹Se l'autore soffre di una profonda turbe della personalità e ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, lesioni personali gravi, violenza carnale, un incendio intenzionale o un altro atto con il quale ha causato o voluto causare ad altri un grave danno fisico, psichico o materiale, il giudice ordina, oltre alla pena, l'internamento, se ciò sembra necessario per impedire ch'egli compia altri reati di analoga gravità.

²L'esecuzione della misura è sospesa fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Se, al momento della liberazione dall'esecuzione della pena, sono trascorsi più di due anni dall'ordine di internamento, il giudice, in base a una nuova perizia, decide se la misura sia ancora necessaria.

³L'internamento è eseguito come una pena detentiva.

⁴L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento appena il suo stato consenta ch'egli sia messo alla prova in libertà. Il periodo di prova è di due a cinque anni. L'articolo 37 è applicabile per analogia.

⁵Se, durante il periodo di prova, il comportamento del liberato fa seriamente temere ch'egli possa commettere nuovi atti che giustificherebbero un internamento, l'autorità competente ordina il ripristino dell'esecuzione.

⁶Se il liberato condizionalmente supera con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

⁷L'autorità competente esamina d'ufficio se e quando il condannato debba essere liberato dall'internamento. Decide in merito la prima volta dopo due anni ed in seguito ogni anno. Se la misura viene continuata, il giudice, di tre anni in tre anni, decide in base a una nuova perizia se l'internamento sia ancora necessario.

**Modifica
della sanzione**

Art. 69

¹Se le condizioni per una misura di trattamento o cure ospedaliere secondo gli articoli 61 - 64 risultano adempiute nei riguardi di un condannato che sta scontando una pena detentiva od è internato, questa misura può essere ordinata a posteriori sempreché il condannato vi acconsenta. L'esecuzione della pena residua è rinviata.

²La misura è ordinata dal giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento.

³Lo stesso vale, per analogia, qualora durante l'esecuzione di una misura di trattamento o cure ospedaliere risulti che le condizioni di un'altra siffatta misura sono adempiute nei riguardi del condannato.

Capo quinto: Delle altre misure

**1. Pubblicazione
della sentenza** **Art. 70**

¹Se l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

²Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

³La pubblicazione nell'interesse della persona lesa oppure nell'interesse dell'avente diritto di querela o di quello dell'accusato assolto non avviene che a loro richiesta.

⁴Il giudice fissa le modalità della pubblicazione.

54

2. Confisca **Art. 71 (art. 58 CP⁵)**
Oggetto e
condizioni

Diritti dei terzi **Art. 72 (art. 58bis CP⁵)**

**Agevolazione
della prova** **Art. 73**

**3. Devoluzione
allo Stato** **Art. 74 (art. 59 CP⁵)**

**4. Assegnamenti
al danneggiato** **Art. 75**

¹Se, in seguito a un crimine o a un delitto, qualcuno patisce un danno non coperto da un assicurazione e si deve presumere che lo stesso non sarà risarcito dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento stabilito giudizialmente o mediante transazione:

⁴Un nuovo capoverso 5 è proposto nell'ambito della revisione del diritto penale e procedurale in materia di mass media.

⁵Articolo riesaminato dal gruppo di lavoro "Secondo pacchetto riciclaggio di denaro sporco"

- a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
- b. gli oggetti e beni confiscati nonché i profitti devoluti allo Stato o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c. i crediti compensativi.

²Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

³I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non siano possibili già nella sentenza penale.

Titolo quarto:

**DELL'ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE
E DELLE MISURE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ**

1. Esecuzione delle
pene detentive
Principi

Art. 76

¹La dignità umana del detenuto dev'essere rispettata. I diritti del detenuto possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nello stabilimento lo richiedano.

²L'esecuzione della pena dev'essere organizzata in modo da corrispondere quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tener conto adeguatamente della protezione della collettività.

³Al detenuto devono essere offerti aiuti che ne promuovano la capacità ad adottare un comportamento sociale in vista di una vita esente da pena. Per quanto la durata della detenzione lo consenta, va allestito, con il detenuto, un piano d'esecuzione vertente in particolare sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita libera.

⁴Va tenuto conto delle preoccupazioni ed esigenze specifiche d'ambo i sessi.

Art. 77

¹Le pene detentive sono scontate in uno stabilimento aperto.

²In caso di pericolo di fuga o di recidiva, il detenuto può essere collocato in uno stabilimento chiuso o in una sezione chiusa di uno stabilimento aperto.

³I Cantoni sono autorizzati ad istituire e gestire stabilimenti aperti e chiusi o corrispondenti sezioni per gruppi speciali di detenuti, per esempio per le donne, per detenuti di date classi d'età, per detenuti che lavorano all'esterno o in semiprigionia, per detenuti che devono scontare pene di assai lunga o assai breve durata, nonché per detenuti che abbisognano di cure e assistenza intensive o hanno particolari interessi in fatto di formazione e perfezionamento professionali.

Forme di
esecuzione

Art. 78

¹Il detenuto trascorre di regola nello stabilimento il tempo di lavoro e di riposo ed il tempo libero.

²Le pene detentive da sei mesi ad un anno sono scontate in forma di semiprigionia secondo l'articolo 79, sempreché ci si possa assumere la responsabilità di sperimentare questa forma d'esecuzione.

³Scontata una parte, di regola almeno la metà, la pena detentiva è eseguita in forma di lavoro all'esterno dello stabilimento, sempreché ci si possa assumere la responsabilità di sperimentare questa forma d'esecuzione. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo una permanenza adeguata in uno stabilimento aperto o nella sezione aperta di uno stabilimento chiuso.

⁴Se il condannato tiene buona condotta nel lavoro all'esterno, la pena è scontata in forma di alloggio e lavoro all'esterno, sempreché ci si possa assumere la responsabilità di sperimentare questa forma d'esecuzione.

⁵La segregazione cellulare può essere ordinata soltanto:
a. per un periodo iniziale di non oltre una settimana;
b. a tutela del detenuto o di terzi; o
c. come pena disciplinare.

Forma
dell'esecuzione
per pene detentive
di breve durata

Art. 79

¹Se non superiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia. Il condannato continua a lavorare o a seguire la propria formazione fuori dello stabilimento, ma trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nello stabilimento.

²A richiesta, le pene non superiori alle due settimane possono essere scontate in giorni distinti. La pena è ripartita in più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del condannato.

³La semiprigionia e l'esecuzione in giorni distinti possono essere scontate anche in una sezione speciale di uno stabilimento adibito per altro alla carcerazione preventiva.

⁴La semiprigionia e l'esecuzione in giorni distinti sono escluse se vi è pericolo di fuga o di recidiva.

Speciali forme
d'esecuzione

Art. 80

¹Per quanto lo stato di salute del detenuto lo richieda, può essere derogato, a suo favore, alle norme vigenti in materia di esecuzione. Se la pena è scontata in un altro istituto appropriato, il detenuto sottostà ai regolamenti di quest'ultimo, salvo disposizione contraria dell'autorità d'esecuzione.

²Le deroghe alle norme vigenti in materia d'esecuzione e l'esecuzione in altri istituti appropriati sono inoltre possibili durante la gravidanza, il parto e il puerperio, nonché in caso di madri detenute con i loro infanti.

Competenze
del Consiglio federale

Art. 81

¹Il Consiglio federale può, a titolo sperimentale e per un periodo limitato, introdurre o consentire nuove forme di esecuzione e modificare il campo d'applicazione di forme d'esecuzione esistenti.

²Le disposizioni cantonali esecutive per la sperimentazione di nuove forme d'esecuzione sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Lavoro

Art. 82

¹Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.

²Il detenuto che vi acconsenta può essere occupato presso un datore di lavoro privato.

Formazione e
perfezionamento

Art. 82a

Al detenuto idoneo dev'essere possibilmente offerta l'opportunità di seguire una formazione o un perfezionamento professionali.

Retribuzione

Art. 83

¹Il detenuto riceve una retribuzione corrispondente al lavoro prestato.

²Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. E' nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.

³Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali il detenuto riceve un congruo compenso se, secondo il piano d'esecuzione, tale partecipazione avviene in luogo di una prestazione di lavoro.

⁴I particolari sono disciplinati dal Consiglio federale.

Relazioni con il mondo esterno

Art. 84

¹Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di tenere contatti con persone all'esterno dello stabilimento. Dev'esser gli agevolato il contatto con persone a lui vicine.

²Tali contatti possono essere sottoposti a controllo ovvero, a tutela della disciplina e della sicurezza nello stabilimento, essere limitati o vietati. Le visite possono essere sorvegliate soltanto se gli interessati ne sono stati espressamente avvisati.

³I contatti con gli avvocati sono consentiti. Le visite possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall'autorità competente.

⁴E' garantito che i rapporti con le autorità di vigilanza non vengano controllati.

⁵Per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per motivi particolari il detenuto fruisce di adeguati congedi.

Controlli e ispezioni

Art. 85

¹I detenuti, i loro effetti personali e i loro alloggi possono essere perquisiti.

²Le perquisizioni personali sono effettuate da persone dello stesso sesso.

³Il detenuto sospettato di celare nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L'esame è effettuato da un medico o da personale medico.

Liberazione
condizionale
a. Concessione

Art. 86

¹Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente a meno che non si debba presumere ch'egli commetterà nuovi crimini o delitti.

²L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Il detenuto dev'essere sentito qualora la liberazione condizionale potesse venir rifiutata.

³In caso di rifiuto della liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno se essa possa essere concessa.

⁴Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, in via d'eccezione, liberarlo condizionalmente qualora circostanze particolari lo giustifichino.

⁵In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo i capoversi 1 - 3 è possibile il più presto dopo quindici anni e, secondo il capoverso 4, dopo dieci.

b. Periodo di prova

Art. 87

¹Al liberato condizionalmente è prescritto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena, ma di al minimo un anno e di al massimo cinque.

²Per il periodo di prova, l'autorità competente ordina di regola un patronato. Può inoltre disporre altri provvedimenti speciali giusta l'articolo 37.

c. Successo
del periodo di prova

Art. 88

Se il liberato condizionalmente supera con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

d. Insuccesso del
periodo di prova

Art. 88a

¹Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto che lascia intravedere ch'egli commetterà verosimilmente altri reati, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione.

²Il carcere preventivo durante la procedura di ripristino è computato nella pena residua.

³Se, in base al nuovo reato, risultano adempite le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva da scontare e questa viene ad aggiungersi a quella residua divenuta esecutiva mediante revoca della liberazione condizionale, il giudice fissa una pena complessiva in applicazione dell'articolo 51, inglobante la precedente e la nuova pena detentiva ed alla quale sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. In caso di esecuzione della sola pena residua, è applicabile l'articolo 86 capoversi 1 - 3.

⁴Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ripristino, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 61 - 64, è applicabile l'articolo 66.

⁵Se rinuncia al ripristino dell'esecuzione, il giudice può ammonire il liberato e prorogare il periodo di prova di non oltre la metà della durata stabilita inizialmente. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

⁶Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi che siano due anni dalla scadenza del periodo di prova.

2. Esecuzione
di misure

Art. 89

¹Nell'esecuzione di una misura di trattamento o cure ospedaliere secondo gli articoli 61 - 64 il collocato può essere segregato soltanto se la segregazione è temporaneamente indispensabile per motivi terapeutici o a tutela del collocato medesimo o di terzi. Rimangono salve le sanzioni disciplinari.

²Il collocato abile al lavoro è tenuto a prestarlo per quanto il trattamento o le cure ospedaliere lo richiedano o consentano. In tal caso si applicano per analogia gli articoli 82, 82a e 83.

³Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento o alle cure ospedaliere non richiedano restrizioni ulteriori.

⁴Controlli, ispezioni e perquisizioni personali a tutela della sicurezza e della disciplina sono retti per analogia dall'articolo 85.

⁵La sperimentazione di nuove forme di esecuzione e la modifica di quelle esistenti sono rette per analogia dall'articolo 81.

**3. Disposizioni
comuni**

Art. 90

Diritto disciplinare

Per l'esecuzione di pene e misure i Cantoni emanano regolamentazioni legali concernenti le infrazioni disciplinari, le pene disciplinari e la loro commisurazione, nonché la procedura disciplinare.

**Interruzione
dell'esecuzione**

Art. 91

L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.

**Decisioni e
ricorsi**

Art. 92

¹Devono essere redatte e motivate per scritto le decisioni concernenti:

- a. il trasferimento in un altro penitenziario o in una sezione chiusa di uno stabilimento (art. 77);
- b. una data forma di esecuzione (art. 78 - 80);
- c. le relazioni con il mondo esterno (art. 84);
- d. la liberazione condizionale e il ripristino dell'esecuzione (art. 65 e 86);
- e. le pene disciplinari (art. 90);
- f. l'interruzione dell'esecuzione (art. 91);
- g. il rifiuto dell'esecuzione anticipata di una misura (art. 60 cpv. 3);
- h. la scelta e il cambiamento del luogo di trattamento nell'esecuzione di una misura;
- i. la soppressione di una misura;

k. l'obbligo di seguire un trattamento ambulatorio in caso di liberazione condizionale (art. 65 cpv. 3);

1. il trattamento ospedaliero in caso di misura ambulatoria (art. 67 cpv. 3).

²Per giudicare i ricorsi contro le decisioni di cui al capoverso 1 i Cantoni prevedono un'autorità giudiziaria nonché una procedura rapida, semplice e gratuita.

³I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo che l'autorità di ricorso disponga altrimenti.

⁴Rimangono salve le disposizioni cantonali che vanno oltre quanto previsto dal presente articolo.

Titolo quinto:

Della prescrizione

**1. Prescrizione
dell'azione penale
Termini**

Art. 93

L'azione penale si prescrive:

- a. in dieci anni, se al reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
- b. in cinque anni, se al reato è comminata un'altra pena.

Decorrenza

Art. 94

La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'imputato ha commesso il reato;
- b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Sospensione

Art. 95

¹La prescrizione è sospesa finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà personale o sia incarcerato per l'esecuzione di una misura ovvero qualora il procedimento penale non possa essere proseguito perché così previsto dalla legge.

²Durante una procedura d'impugnazione prevista dal diritto cantonale o federale la prescrizione non è sospesa; continua il suo corso fino al giudizio definitivo.

Interruzione

Art. 95a

¹La prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del tribunale diretti contro l'autore, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione.

²In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi col decorso di un termine pari al doppio di quello ordinario.

2. Prescrizione delle pene

Art. 96

¹La pena si prescrive:

Termini

a. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;

b. in vent'anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a dieci anni;

c. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva da uno a cinque anni;

d. in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

²La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle altre misure (art. 70 - 75).

Decorrenza

Art. 97

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.

Sospensione

Art. 98

La prescrizione di una pena detentiva è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o di una misura privativa della libertà personale eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Interruzione

Art. 98a

¹La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità competente.

²In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

3. Imprescrittibilità

Art. 99

¹Sono imprescrittibili i crimini e i delitti:

a. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a causa della sua nazionalità, della sua razza, della sua confessione o della sua appartenenza etnica, sociale o politica;

b. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a causa del modo in cui è stato commesso;

c. che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di parecchie persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggi.

²Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 93 - 95.

³I capoversi 1 e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto previgente.

Titolo sesto: Spiegazione di termini legali

Art. 100

Per la terminologia del presente Codice valgono le disposizioni seguenti:

a. i *congiunti* di una persona sono il suo coniuge, i suoi parenti in linea retta, i fratelli germani, consanguinei od uterini, i genitori adottivi e i figli adottivi;

b. i *membri della comunione domestica* sono le persone conviventi nella medesima economia domestica;

c. per *funzionari* s'intendono i funzionari ed impiegati di una amministrazione pubblica e della giustizia nonché le persone che occupano provvisoriamente un ufficio od un impiego o che esercitano temporaneamente pubbliche funzioni;

d. sono *documenti* tutti gli scritti destinati o atti a provare un fatto di portata giuridica;

sono *documenti pubblici* i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico;

e. il *giorno* è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive; il *mese* e l'*anno* sono computati secondo il calendario comune;

f. è considerato *carcere preventivo* ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivo di sicurezza o in vista d'extradizione.

Titolo settimo: **DELLA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA⁶**

Art. 101

Art. 102

Art. 103

Parte seconda: **DELLE CONTRAVVENZIONI**

Definizione

Art. 104

Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

**Applicazione
delle disposizioni
generali
della parte prima**

Art. 105

Le disposizioni generali della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

⁶All'esame da parte di un gruppo di lavoro della commissione peritale.

Applicazione
condizionale

Art. 106

¹Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

²Le misure privative della libertà e la pubblicazione della sentenza sono permesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Multa

Art. 107

¹Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di diecimila franchi. Per il caso di mancato pagamento della multa, il giudice fissa nella sentenza una pena detentiva sostitutiva che va da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.

²La multa e la pena detentiva devono essere commisurate alle condizioni dell'autore in modo che questi scontino una pena adeguata alla sua colpevolezza.

³Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 30 e 31.

Lavoro di
utilità pubblica

Art. 108

¹Col consenso dell'autore, il giudice, invece della multa pronunciata, può ordinare un lavoro di utilità pubblica fino a un massimo di 180 ore.

²Per l'esecuzione e il condono si applicano per analogia gli articoli 33 e 34.

³Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di utilità pubblica, il giudice ordina l'esazione della multa.

Condanna
condizionale
e esecuzione
condizionale
del divieto di
circolare

Art. 109

¹Le disposizioni sulla condanna condizionale non sono applicabili.

²In caso di sospensione condizionale del divieto di circolare, il periodo di prova è di un anno.

Prescrizione

Art. 110

L'azione penale e la pena si prescrivono in due anni.

Libro terzo: **DELL'ATTUAZIONE E DELL'APPLICAZIONE DEL
CODICE PENALE**

Titolo secondo: **DELLA RELAZIONE DEL PRESENTE CODICE
CON LA LEGISLAZIONE ANTERIORE**

Esecuzione di **Art. 336**
sentenze penali
pronunciate prima Se la sentenza è stata pronunciata secondo leggi penali
dell'attuazione del anteriori, la pena o la misura non può più essere
Codice eseguita se il presente Codice non punisce il fatto per
 il quale è stata pronunciata la condanna.

Prescrizione **Art. 337**

 ¹Le disposizioni del presente Codice sulla prescrizione
 dell'azione penale e della pena si applicano anche ai
 reati commessi ed alle pene pronunciate prima
 dell'attuazione del Codice stesso, se queste
 disposizioni sono più favorevoli all'autore.

 ²Il periodo di tempo decorso prima dell'attuazione del
 presente Codice è computato.

Art. 338

Abrogato

Reati punibili **Art. 339**
a querela di parte

 ¹Per i reati punibili solo a querela di parte, il
 termine per presentare la querela è regolato dalla legge
 in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso.

 ²Se il presente Codice richiede la querela per punire un
 reato che secondo la legge anteriore era perseguibile
 d'ufficio, il termine per la presentazione della querela
 decorre dall'attuazione del Codice.

 Se il procedimento fosse già introdotto, esso non
 continuerà che a querela di parte.

 ³Se il presente Codice dispone che si deve perseguire
 d'ufficio un reato, il quale secondo la legge anteriore
 era punibile solo a querela di parte, il reato commesso
 prima dell'attuazione del Codice è punibile solo a
 querela di parte.

Titolo quinto:

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Autorità

Art. 359

L'Ufficio centrale svizzero di polizia tiene un casellario sulle condanne pronunciate in Svizzera e sulle condanne di Svizzeri pronunciate all'estero.

Iscrizioni

Art. 360

¹Nel casellario giudiziale si iscrivono:

a. le condanne per crimini o per delitti, sempreché sia stata pronunciata una sanzione, nonché

b. altre decisioni che rendono necessaria la modificazione di fatti iscritti.

²Nel casellario giudiziale si iscrivono anche:

a. le condanne di adolescenti a una privazione della libertà (art. 26 della legge federale sulla giurisdizione penale minorile) e

b. i collocamenti in un istituto chiuso (art. 14 n. 3 della legge federale sulla giurisdizione penale minorile).

Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti

Art. 361

¹Tutti i fatti sottoposti all'obbligo dell'iscrizione devono essere comunicati all'Ufficio centrale svizzero di polizia.

²L'Ufficio iscrive nel casellario centrale tali fatti e li comunica allo Stato di attinenza del condannato.

Eliminazione dell'iscrizione

Art. 362

¹Le iscrizioni sono eliminate d'ufficio:

a. in caso di pena detentiva di 5 anni o più anni, dopo vent'anni;

b. in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni o di misura secondo gli articoli 61 - 64 e 68, dopo quindici anni;

c. in tutti gli altri casi, dopo dieci anni.

²Le iscrizioni concernenti una condanna condizionale sono eliminate d'ufficio alla scadenza del periodo di prova, se il condannato l'ha superato con successo.

³Il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza o, in caso di sanzioni privative della libertà, dalla liberazione definitiva.

Estratti del casellario Art. 363

¹Un estratto ufficiale del casellario può essere rilasciato alle autorità inquirenti e requirenti, ai tribunali penali o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene per un procedimento condotto contro la persona in causa o per l'esecuzione di una sentenza pronunciata contro di lei.

²Il Consiglio federale può prevedere che estratti del casellario siano consegnati ad altre autorità federali, cantonali o estere laddove un interesse pubblico preponderante o gli interessi della persona in causa lo richiedano. E' eccettuata la consegna di estratti concernenti condanne condizionali dopo la scadenza del periodo di prova, se il condannato l'ha superato con successo.

³Il diritto di prendere visione delle iscrizioni sussiste soltanto rispetto alle iscrizioni concernenti la propria persona.

**Comunicazione
di procedimenti
penali**

Art. 363^{bis}

L'Ufficio centrale svizzero di polizia è tenuto a comunicare a un'autorità istruttoria o a un tribunale penale che un'altra autorità sta procedendo nei confronti della stessa persona.

Norme esecutive

Art. 364

Il Consiglio federale emana le norme complementari.

Titolo sesto:

DELLA PROCEDURA

Spese

Art. 368

¹Le spese di esecuzione delle pene sono a carico del Cantone i cui tribunali hanno pronunciato la sentenza.

²Le spese di esecuzione delle misure sono a carico del Cantone di giudizio e di domicilio. È fatto salvo il regresso verso precedenti Cantoni di domicilio.

³Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Titolo settimo: **DELLA PROCEDURA CONCERNENTE I
FANCIULLI E GLI ADOLESCENTI**

Art. 369 - 373

Abrogati

Titolo ottavo: **DELL'ESECUZIONE DELLE PENE. DEL PATRONATO**

Art. 374
**Obbligo di eseguire
le pene e le misure**

¹I Cantoni eseguono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.

²Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.

Art. 375 - 378

Abrogati

Art. 379
Patronato

¹I Cantoni organizzano il patronato. Possono affidare questo compito anche ad associazioni private.

²L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.

Titolo nono:

**DEGLI STABILIMENTI E DEL LAVORO DI
UTILITÀ PUBBLICA**

1. Stabilimenti.

Art. 382

**Obbligo dei Cantoni
di istituirli e gestirli**

¹I Cantoni istituiscono e gestiscono gli stabilimenti corrispondenti alle norme del presente Codice.

²Essi provvedono affinché i regolamenti e la gestione degli stabilimenti siano conformi alle norme del presente Codice. Promuovono la formazione e l'aggiornamento professionali del personale degli stabilimenti.

**Collaborazione
intercantonale**

Art. 383

¹I Cantoni possono concludere intese per l'istituzione e la gestione in comune di stabilimenti o assicurarsi il diritto di usare stabilimenti d'altri Cantoni. A tal fine possono unirsi in concordati.

²I Cantoni si informano reciprocamente sulle caratteristiche peculiari dei singoli stabilimenti, segnatamente riguardo alle possibilità di assistenza, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti.

Stabilimenti privati

Art. 384

¹I Cantoni possono rilasciare a stabilimenti privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro all'esterno, nonché misure, eccettuato l'internamento.

²Gli stabilimenti privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

Art. 385

Abrogato

**2. Lavoro di
utilità pubblica**

Art. 386

¹I Cantoni approntano le istituzioni necessarie per l'attuazione del lavoro di utilità pubblica. A tal fine possono concludere convenzioni e far capo a organizzazioni private.

²L'autorità competente determina nel singolo caso come debba essere organizzato il lavoro di utilità pubblica.

³I Cantoni provvedono affinché i condannati siano sufficientemente assicurati contro le conseguenze di infortuni durante la prestazione del lavoro di utilità pubblica.

⁴Essi rispondono dei danni causati dai condannati nell'esecuzione del lavoro di utilità pubblica. Il risarcimento avviene contro cessione allo Stato della parte corrispondente del credito del danneggiato.

⁵Il tempo massimo di lavoro determinato dalla legge non può essere superato nella prestazione del lavoro di utilità pubblica. Per altro, sono applicabili le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.

Art. 391 e 392

Abrogati

Titolo undecimo: **DISPOSIZIONI COMPLETIVE E FINALI**

Competenza del
Consiglio federale
a emanare
disposizioni
completive

Art. 397bis

¹Eccetto nei casi di cui agli articoli 81, 83 capoverso 4, 364 e 368 capoverso 3, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni complete su:

- a. l'esecuzione di pene complessive, di pene suppletive e di singole pene e misure da eseguire simultaneamente;
- b. l'assunzione dell'esecuzione delle pene e delle misure da parte di un altro Cantone;
- c. *Abrogata*
- d. *Abrogata*
- e. *Abrogata*
- f. *Abrogata*
- g. l'esecuzione delle pene e misure nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;
- h. *Abrogata*
- i. *Abrogata*
- k. *Abrogata*
- l. *Abrogata*
- m. *Abrogata*
- n. (nuova) l'esecuzione di pene e misure su donne, secondo l'articolo 80 capoverso 2.

²Abrogato

³Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino.

⁴Abrogato

Art. 398 - 400

Abrogati

Art. 400bis
Protezione della sfera
segreta personale

1. Ciascun Cantone designa un'autorità giudiziaria unica per approvare le misure di sorveglianza di cui all'articolo 179octies.

2. Abrogato

Art. 401
Attuazione del
Codice

¹Il presente Codice entra in vigore il 1^o gennaio 1942.

²I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie leggi di applicazione.

Disposizioni finali della modificazione del 18 marzo 1971

Abrogate

**. LEGGE FEDERALE SULLA GIURISDIZIONE
PENALE MINORILE**

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1 Principi

Per l'applicazione della presente legge sono determinanti la protezione e l'educazione del minore.

Attenzione particolare va prestata alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire.

Le persone incaricate dell'applicazione della presente legge devono disporre di conoscenze e di esperienza nel campo educativo.

Art. 2 Campo d'applicazione personale

1. La presente legge si applica agli adolescenti, autori di un reato, che hanno compiuto i 12 anni ma non i 18; determinante è l'età al momento del fatto. Se si deve giudicare contemporaneamente un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, si applica unicamente il Codice penale. Lo stesso vale nel caso in cui l'autore sia già stato condannato per un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età e si debba giudicare un atto commesso prima del compimento del 18° anno di età.
2. Se al momento del fatto il minore non aveva ancora compiuto il 12° anno di età, i rappresentanti legali devono essere informati. Lo stesso vale per l'autorità tutoria o per il servizio di aiuto ai giovani designato dal diritto cantonale qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare.
3. Sono fatte salve la legge federale del 24 giugno 1970¹ concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada e le disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo² relative alla responsabilità penale e alla procedura contro gli adolescenti (art. 4 e 23).

Art. 3 Prescrizione dell'azione penale

Il termine di prescrizione è di:

- a. cinque anni qualora, secondo il diritto applicabile agli adulti, il reato sia passibile di una pena detentiva superiore ai dieci anni;

1 RS 741.03

2 RS 313.0

- b. tre anni qualora, secondo il diritto applicabile agli adulti, il reato sia passibile di una pena detentiva superiore ai tre mesi, ma di non oltre dieci anni;
- c. un anno qualora, secondo il diritto applicabile agli adulti, il reato sia passibile di un'altra pena.

Art. 4 Applicabilità del Codice penale³

1. Per quanto la presente legge non vi deroghi, si applicano le disposizioni del Codice penale⁴. L'età e il grado di sviluppo del minore vanno presi in considerazione a suo favore.
2. Le pene e le misure previste dal Codice penale non sono applicabili ai minori; sono fatti salvi gli articoli 71 - 74.

Art. 5 Rapporto con il Codice civile⁵

L'autorità competente giusta la presente legge prende, nei limiti previsti dagli articoli 10 - 16, le misure protettive di natura civile e disciplina il diritto alle relazioni personali in caso di collocamento.

TITOLO SECONDO: ISTRUZIONE

Art. 6 Misure protettive cautelari

In caso di bisogno possono venir ordinate misure protettive cautelari.

Art. 7 Carcere preventivo

1. Il carcere preventivo può essere ordinato soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con una misura protettiva cautelare.
2. La carcerazione dev'essere eseguita in un luogo in cui il minore sia separato dagli adulti e gli sia garantita un'assistenza appropriata. Se non ha ancora compiuto i 15 anni o se la carcerazione dura più di sette giorni, il minore dev'essere collocato in un istituto specializzato.
3. Il procedimento è condotto in forma accelerata.

3 RS 311.0

4 RS 311.0

5 RS 210

Art. 8 **Abbandono**

1. Qualora non siano necessarie misure protettive o l'autorità civile abbia già ordinato provvedimenti adeguati, il procedimento dev'essere abbandonato se:
 - a) il minore è già stato punito in modo appropriato;
 - b) il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata;
 - c) la punizione risulta inopportuna vista la lieve entità del torto o della colpa del minore, in particolare qualora il fatto sia connesso con il suo sviluppo psichico o sessuale;
 - d) la continuazione del procedimento compromettesse il raggiungimento degli scopi perseguiti con una misura protettiva già applicata.
2. Alle stesse condizioni il procedimento può essere abbandonato se:
 - a) il minore ha risarcito egli stesso il danno nella misura del possibile oppure si è impegnato in modo particolare per riparare al torto da lui causato;
 - b) dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo e l'autore si è ben comportato.
3. L'abbandono del procedimento è sempre possibile se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento o si è dichiarato disposto a farlo.
4. Sono fatti salvi i motivi d'abbandono previsti dal diritto processuale cantonale.

Art. 9 **Inchiesta in merito alla situazione personale, osservazione e perizia**

1. Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere, vanno compiute indagini in merito alla situazione personale del minore, segnatamente per quanto concerne la famiglia, l'educazione, la scuola e la professione. A tale scopo può essere ordinata anche un'osservazione ambulatoriale o in un istituto.
2. L'inchiesta può essere affidata a un'istituzione pubblica o privata idonea.
3. Qualora vi siano motivi fondati per dubitare della salute fisica o psichica del minore, occorre ordinare una perizia medica o psicologica.

TITOLO TERZO: DECISIONE E ESECUZIONE

SEZIONE 1: MISURE PROTETTIVE

Art. 10 Condizioni generali

Qualora dall'inchiesta risulti che il minore necessita di un'educazione speciale o di un trattamento terapeutico, l'autorità giudicante ordina le misure protettive necessarie a seconda delle circostanze, anche se egli non ha agito in modo colpevole.

Se il minore soggiorna solo temporaneamente in Svizzera, l'autorità può prescindere dall'ordinare una misura protettiva.

Art. 11 Sorveglianza

Se è prevedibile che i detentori dell'autorità parentale o i genitori affilianti prenderanno le misure necessarie per garantire l'adeguata educazione o il trattamento terapeutico del minore, l'autorità giudicante designa una persona o un ufficio idoneo che avrà un diritto d'osservazione e di informazione. Questa misura può essere accompagnata da istruzioni destinate ai genitori.

Art. 12 Assistenza personale

1. Se le circostanze lo esigono, l'autorità giudicante designa una persona idonea che sostenga i genitori nei loro compiti educativi e assista personalmente il minore.
2. L'autorità giudicante può conferire alla persona incaricata dell'assistenza determinati poteri per quanto concerne l'educazione, il trattamento e la formazione del minore e limitare di conseguenza l'autorità parentale.
3. Se le circostanze lo giustificano, l'autorità giudicante può, in deroga all'articolo 323 capoverso 1 del Codice civile⁶, affidare alla persona incaricata dell'assistenza l'amministrazione del reddito lavorativo del minore.

Art. 13 Trattamento ambulatorio

Se la sanità mentale o lo sviluppo della personalità del minore sono alterati oppure se il minore è dedito al bere o agli stupefacenti, l'autorità giudicante può ordinare che egli sia sottoposto a un trattamento ambulatorio.

Art. 14 **Collocamento**

1. Quando il minore non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità giudicante ne ordina un collocamento adeguato, segnatamente presso privati o in un istituto educativo o di cura che possano garantire la necessaria assistenza socio-pedagogica o terapeutica.
2. Se il minore è soggetto all'autorità parentale, la misura implica la privazione della custodia parentale secondo l'articolo 310 del Codice civile⁷. Se il minore è sotto tutela, la decisione va comunicata all'autorità tutoria.
3. L'autorità giudicante può ordinare il ricovero in un istituto chiuso soltanto se:
 - a) la protezione personale del minore o il trattamento di un disturbo psichico lo esige;
 - b) il minore mette gravemente in pericolo la sicurezza altrui e la misura risulta indispensabile per evitare detto pericolo.
4. Il collocamento ai fini del trattamento di un disturbo psichico o il ricovero in un istituto chiuso di cui al numero 3 è ammesso soltanto previa perizia (art. 9 n. 3).

Art. 15 **Esecuzione delle misure**

1. L'autorità d'esecuzione decide a chi attribuire i mandati e sorveglia l'applicazione delle misure. Emanando le necessarie istruzioni e determina la periodicità dei rapporti.
2. Nell'esecuzione di tutte le misure occorre badare a che il minore riceva un'istruzione e una formazione appropriate.
3. In caso di collocamento l'autorità d'esecuzione disciplina, se del caso, il diritto dei genitori a mantenere relazioni personali con il minore conformemente agli articoli 273 segg. del Codice civile⁸.
4. Se è collocato in un istituto, il minore non può, per motivi disciplinari, essere separato per più di cinque giorni dagli altri minori. L'autorità d'esecuzione è competente per ordinare un isolamento superiore ai due giorni.

7 RS 210

8 RS 210

5. Se il minore ha già compiuto i 18 anni, la misura può essere eseguita o proseguita in un istituto per giovani adulti.

Art. 16 **Modificazione delle misure**

1. Se la situazione cambia, l'autorità d'esecuzione può sostituire il collocamento con una misura ambulatoriale oppure ordinare una sorveglianza in vece di un'assistenza personale. Negli altri casi la modificazione delle misure o l'applicazione di nuove misure spetta all'autorità giudicante.
2. La modificazione delle misure può essere chiesta dal minore o dai suoi rappresentanti legali.
3. Nei casi di sospensione condizionale della pena o di liberazione condizionale consecutiva a privazione della libertà, l'autorità giudicante può ordinare misure protettive durante ancora il periodo di prova.

Art. 17 **Termine delle misure**

1. L'autorità d'esecuzione pone fine alle misure protettive quando il loro scopo è raggiunto o se è accertato che esse non hanno più alcun effetto educativo né terapeutico. Una verifica ha luogo una volta all'anno.
2. Dopo il raggiungimento della maggiore età, la sorveglianza e l'assistenza personale possono essere ordinate o proseguite soltanto con il consenso dell'interessato.

Tutte le misure protettive decadono con il compimento del 22° anno d'età.

3. Qualora la revoca di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per l'interessato stesso o per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo l'applicazione di misure tutorie adeguate.

Art. 18 **Collaborazione tra autorità civili e autorità penali minorili**

1. L'autorità penale minorile può:
 - a) proporre all'autorità civile l'applicazione, la modificazione o la soppressione di misure per le quali essa non è competente;
 - b) presentare proposte in merito alla nomina di un tutore o richiedere la sostituzione del rappresentante legale;

- c) interporre ricorso contro i provvedimenti ordinati dall'autorità civile o dal tutore per la protezione del minore.
2. Nei casi di sua competenza, l'autorità penale minorile può delegare all'autorità civile l'applicazione di misure protettive soltanto in presenza di motivi gravi, segnatamente se:
 - a) misure devono essere prese anche per fratelli e sorelle che non hanno commesso alcun reato;
 - b) la necessità di continuare ad applicare misure ordinate in precedenza lo fa sembrare opportuno;
 - c) è stato avviato un procedimento per la privazione dell'autorità parentale.
 3. Se rinuncia ad ordinare essa stessa misure nell'interesse di un'unità d'azione, l'autorità civile può proporre all'autorità penale minorile l'applicazione, la modificazione o la soppressione di misure protettive giusta gli articoli 10 - 17.
 4. L'autorità civile e l'autorità penale minorile si comunicano le loro decisioni.

SEZIONE 2: PENE

Art. 19 Presupposti generali

1. L'inflizione di una pena presuppone che il minore abbia agito in modo colpevole.
2. Se una pena è subordinata ad un'età minima, è determinante l'età al momento del fatto.
3. Qualora debba giudicare atti che un minore ha commesso in parte prima e in parte dopo l'età minima determinante per l'inflizione di una pena prevista dalla presente legge (art. 23 n. 2, 25 n. 1, 26 n. 1 e 26 n. 2), l'autorità giudicante può sia cumulare le relative pene conformemente all'articolo 28 sia fissare una pena complessiva aumentando in maniera appropriata la pena più grave da pronunciare. Nella commisurazione della pena complessiva i singoli reati non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. La pena complessiva non può superare il massimo legale di una determinata specie di pena.

Art. 20 **Rinuncia alla punizione**

L'autorità giudicante può prescindere dalla punizione per gli stessi motivi previsti dall'articolo 8 per l'abbandono del procedimento.

Vi prescinde inoltre se la punizione compromette il raggiungimento degli scopi perseguiti con l'applicazione di una misura protettiva.

Art. 21 **Rinvio della decisione**

1. L'autorità giudicante rinvia la decisione in merito alla pena e fissa un periodo di prova dai sei mesi a due anni se:

- nei due anni che precedono la commissione del reato, il minore non è stato condannato a nessun'altra pena, eccetto l'ammonizione; e
- il verdetto di colpevolezza sembra sufficiente per distoglierlo dal commettere altri reati.

2. Se il minore supera con successo il periodo di prova, si prescinde da ogni pena. Se durante il periodo di prova egli commette nuovamente un reato, l'autorità giudicante gli infligge una pena complessiva che tiene conto anche del reato precedente.

Art. 22 **Ammonizione**

L'ammonizione consiste in una disapprovazione formale dell'atto commesso.

Art. 23 **Prestazioni personali**

1. Il minore può essere tenuto a fornire prestazioni personali in favore della collettività, a fini d'utilità pubblica o nell'interesse della vittima. Fatto salvo il numero 2, la durata massima è di dieci giorni.

Quale prestazione personale può essere ordinata anche la partecipazione a corsi o ad altre attività.

2. Per i minori d'età superiore ai 15 anni che hanno commesso un crimine o un delitto, le prestazioni personali possono essere ordinate per una durata massima di tre mesi. Se superano i dieci giorni, possono essere accompagnate da un obbligo di residenza.

3. Se le prestazioni non sono fornite entro il termine stabilito, l'autorità d'esecuzione diffida il minore assegnandogli un termine suppletivo.

Se la diffida rimane infruttuosa:

- a) il minore d'età inferiore ai 15 anni può essere tenuto a fornire le prestazioni sotto sorveglianza diretta dell'autorità d'esecuzione;
- b) il minore d'età superiore ai 15 anni è condannato dall'autorità giudicante al pagamento di una multa, in vece di prestazioni fino a dieci giorni, e al pagamento di una multa o alla privazione della libertà, in vece di prestazioni di oltre dieci giorni. La durata della privazione della libertà non può essere superiore a quella della prestazione commutata; in applicazione dell'articolo 29, può essere pronunciata con sospensione condizionale.

Art. 24 **Divieto di circolare**

Le disposizioni del Codice penale in merito al divieto di circolare si applicano anche ai minori. Sono fatte salve le seguenti deroghe:

- a) la durata massima è di due anni;
- b) il veicolo destinato unicamente all'uso personale del minore può essere sequestrato d'ufficio per tutta o per parte della durata del divieto.

Art. 25 **Multa**

1. Il minore che ha compiuto i 15 anni è passibile di una multa fino a duemila franchi.

L'importo è fissato tenendo conto della situazione personale del minore.

La multa può essere ridotta successivamente qualora la situazione cambi.

2. L'autorità d'esecuzione stabilisce il termine di pagamento; può concedere proroghe e pagamenti rateali.
3. Su richiesta del minore l'autorità d'esecuzione può commutare la multa, interamente o in parte, in prestazioni personali, salvo quando sia stata pronunciata in sostituzione di prestazioni personali non fornite.
4. Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito, l'autorità giudicante pronuncia in sua vece la privazione della libertà fino a trenta giorni. L'articolo 29 rimane applicabile. La commutazione è esclusa qualora il minore sia insolvente senza colpa propria.

Art. 26 Privazione della libertà

1. Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno.
2. Il minore che ha compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se:
 - ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede, come minimo, una pena detentiva di tre o più anni;
 - ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 139 numero 2 o 184 del Codice penale⁹ agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

La privazione della libertà superiore a un anno è ammessa soltanto previa perizia medico-psicologica giusta l'articolo 9 numero 3.

3. Su richiesta del minore, l'autorità giudicante può commutare una privazione della libertà non superiore ai tre mesi in prestazioni personali di uguale durata, salvo quando essa sia stata pronunciata in sostituzione di prestazioni personali non fornite.

La commutazione può essere ordinata subito per tutta la durata della pena oppure in un secondo tempo per la pena residua.

4. Le privazioni della libertà fino a un mese possono essere eseguite per singoli giorni; quelle fino a sei mesi, sotto forma di semiprigionia.
5. L'esecuzione deve avvenire in un istituto per minori atto a promuovere lo sviluppo della personalità.

L'istituto dev'essere provvisto di un'infrastruttura che consenta al minore di iniziare o terminare una formazione, qualora il proseguimento della scolarità, di un tirocinio o di un'attività lucrativa non sia possibile fuori dell'istituto.

6. In ogni caso devono essere garantiti un'assistenza educativa improntata allo sviluppo della personalità nonché la preparazione e il promovimento dell'integrazione sociale dopo la liberazione.

Un trattamento terapeutico dev'essere garantito qualora il minore ne abbia bisogno e vi possa accedere.

7. Qualora la privazione della libertà sia superiore a un mese, va designata una persona idonea, indipendente dall'istituto, che accompagni il minore e difenda i suoi interessi.

Art. 27 **Liberazione condizionale**

1. Quando il minore ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno due settimane, l'autorità d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se non v'è da presumere che egli commetterà nuovi reati; è fatta salva la pena scontata per singoli giorni. La direzione dell'istituto e la persona che accompagna il minore devono essere sentite.
2. L'autorità competente fissa un periodo di prova da sei mesi a due anni. Tale periodo può essere soggetto a norme di condotta particolari quali la partecipazione a determinate attività nel tempo libero, l'impegno per la riparazione del danno, la rinuncia a frequentare determinati locali pubblici o l'astensione dal consumare sostanze che alterano la coscienza. Una persona idonea accompagna il minore e fa rapporto all'autorità d'esecuzione.
3. Se, durante il periodo di prova, il minore commette un reato o, nonostante diffida, trasgredisce una norma di condotta impostagli, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione parziale o totale della pena residua. L'esecuzione parziale può essere concessa una sola volta.

Nei casi di lieve gravità e quando si possa presumere che il minore terrà buona condotta, nonché alle condizioni previste dall'articolo 8 numero 1 lettera b, l'autorità rinuncia all'esecuzione della pena residua.

In entrambi i casi l'autorità può prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata iniziale e imporre altre norme di condotta.

Si può inoltre prescindere dall'esecuzione della pena residua qualora l'atto sia stato punito con una pena o una misura prevista dal diritto penale applicabile agli adulti.

Art. 28 **Cumulo delle pene**

Il divieto di circolare può essere cumulato con qualsiasi altra pena; la prestazione personale di cui all'articolo 23 numero 1 capoverso 2, con la multa.

Art. 29 **Sospensione condizionale delle pene**

1. L'autorità giudicante sospende l'esecuzione del divieto di circolare, della multa o della privazione della libertà non superiore ai tre anni e prescrive un periodo di prova da sei mesi a due anni se non v'è da presumere che il minore commetterà nuovi reati.
2. L'articolo 27 numeri 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 30 **Concorso di misure protettive e della privazione della libertà**

1. Il collocamento di cui all'articolo 14 è preminente rispetto all'esecuzione della privazione della libertà pronunciata contemporaneamente. La durata del collocamento è computata nella privazione della libertà.

Se il collocamento è revocato perché ha raggiunto il suo scopo, la pena residua non viene più eseguita.

Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la pena residua debba ancora essere eseguita.

2. L'esecuzione di un trattamento ambulatorio di cui all'articolo 13 è preminente rispetto a una privazione della libertà inferiore ai tre anni pronunciata contemporaneamente.

Se il trattamento viene revocato perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita.

Se al trattamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se sia necessario ordinare un'altra misura protettiva o eseguire la pena. La restrizione della libertà connessa al trattamento ambulatorio è computata in misura appropriata nella privazione della libertà.

3. Se un'altra misura protettiva viene ad aggiungersi a una privazione della libertà, l'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di quest'ultima soltanto se essa compromettesse il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la misura protettiva. Il numero 2 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 31 **Prescrizione delle pene**

1. Il termine di prescrizione è di:

- quattro anni per la privazione della libertà di durata superiore ai sei mesi;
 - due anni per tutte le altre pene.
2. Con il compimento del 25° anno di età termina l'esecuzione di tutte le pene.

**TITOLO QUARTO: ORGANIZZAZIONE,
PROCEDURA E APPLICAZIONE DELLA LEGGE**

Art. 32 Competenza territoriale

1. Le contravvenzioni sono perseguite nel luogo in cui sono state commesse. Qualora, sulla scorta di determinati elementi, si riveli necessario ordinare o modificare misure protettive, il procedimento è affidato alle autorità del luogo in cui il minore dimora abitualmente.

Gli altri reati vengono perseguiti nel luogo di dimora abituale del minore. In difetto di un tale luogo in Svizzera, sono competenti le autorità del luogo in cui l'atto è stato commesso.

2. Un atto commesso all'estero, punibile anche in virtù del diritto svizzero, può essere perseguito in Svizzera su richiesta dell'autorità estera qualora il minore dimori abitualmente in Svizzera o sia cittadino svizzero.

Se il minore è cittadino svizzero e dimora abitualmente all'estero, sono competenti le autorità del comune d'origine.

Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

3. Per l'esecuzione sono competenti le autorità del luogo del giudizio; sono fatte salve le convenzioni amministrative e le disposizioni concordatarie.
4. In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Consiglio federale.

Art. 33 Procedura

1. I Cantoni disciplinano la procedura tenendo particolarmente conto del bisogno di protezione del minore.
2. Il procedimento si svolge a porte chiuse.

I dibattimenti dinanzi alle istanze giudiziarie sono pubblici se il minore o i suoi rappresentanti legali fanno valere un interesse preponderante o l'interesse pubblico lo esige.

3. Il minore dev'essere sentito personalmente prima di qualsiasi decisione; sono fatte salve le disposizioni in merito a procedimenti speciali.
4. Per i procedimenti d'istruzione e di giudizio in caso di crimini e delitti, il minore o i suoi rappresentanti legali possono esigere la designazione di un difensore d'ufficio.

Art. 34 Rimedi giuridici

1. Contro le sentenze e le decisioni emesse in virtù della presente legge i Cantoni devono prevedere un rimedio giuridico dinanzi a un'autorità giudiziaria.
2. Detto rimedio giuridico può essere proposto dal minore e dai suoi rappresentanti legali.
3. Se un rimedio giuridico ha effetto sospensivo, sia l'autorità di prima istanza sia l'autorità di ricorso possono privarlo di tale effetto.
4. E' fatto salvo il ricorso per nullità dinanzi al Tribunale federale conformemente all'articolo 268 della legge federale sulla procedura penale¹⁰.

**Art. 35 Casellario giudiziale, atti del procedimento e
esecutivi, assistenza giudiziaria**

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono definite dall'articolo 360 capoverso 2 del Codice penale¹¹.
2. Il diritto cantonale disciplina:
 - a) la durata di conservazione degli atti di polizia, istruttori, giudiziari e d'esecuzione relativi a un reato;
 - b) i presupposti per poter prendere visione di tali atti e la cerchia delle autorità abilitate a tal fine.
3. L'assistenza giudiziaria è disciplinata dagli articoli 352 segg. del Codice penale¹².

10 RS 312.0

11 RS 311.0

12 RS 311.0

Art. 36 Stabilimenti

1. I Cantoni sono tenuti a provvedere affinché siano disponibili gli stabilimenti necessari per l'esecuzione delle misure protettive e delle pene.
2. La Confederazione sostiene e promuove:
 - a) le iniziative pubbliche o private tese ad allargare l'offerta di possibilità di collocamento, trattamento e assistenza destinate ai minori;
 - b) gli sforzi intrapresi a livello regionale in vista dell'istituzione di stabilimenti specializzati destinati ai minori particolarmente bisognosi di assistenza pedagogico-terapeutica intensiva;
 - c) la costruzione di nuovi stabilimenti o la trasformazione di stabilimenti esistenti per l'esecuzione di privazioni della libertà;
 - d) la conclusione di convenzioni amministrative e di concordati tesi a garantire un'appropriata ripartizione dei compiti tra i Cantoni.
3. Il Consiglio federale istituisce una commissione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate. Essa ha segnatamente i seguenti compiti:
 - a) elaborazione dei dati statistici di base raccolti dai Cantoni e preparazione di direttive destinate a facilitare il compito di coordinamento della Confederazione;
 - b) presentazione alle competenti autorità federali di proposte tese a colmare le lacune esistenti nell'offerta di possibilità di collocamento, trattamento e assistenza di minori da parte di uno o più Cantoni.
4. Il Consiglio federale può, su proposta della Commissione e dopo aver sentito i Cantoni, provvedere a creare in via sostitutiva possibilità di collocamento, trattamento e assistenza, a spese dei Cantoni.

Art. 37 Spese d'esecuzione

1. Il Cantone di domicilio sopporta le spese d'esecuzione delle misure protettive.
2. Il Cantone la cui autorità ha emesso la sentenza sopporta:
 - a) le spese delle misure protettive eseguite in Svizzera, qualora il minore sia domiciliato fuori del Paese;

- b) le spese d'esecuzione delle pene.
3. Se dispone di un reddito lavorativo regolare, il minore può essere tenuto a contribuire in misura adeguata alle spese.

TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI COMPLETIVE E FINALI

Art. 38 Competenza del Consiglio federale ad emanare disposizioni complete

Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni complete circa:

- a) l'esecuzione di misure protettive e pene;
- b) l'organizzazione e i compiti della Commissione federale nonché l'esecuzione in via sostitutiva di cui all'articolo 36 numeri 3 e 4;
- c) l'adeguamento periodico dell'importo massimo della multa all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 25).

Art. 39 Abrogazione di disposizioni del Codice penale